



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cap 27020 Cod.fisc. e P.IVA 00473750180
Tel 0382818105 Fax 0382818141
e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it
e-mail ufficio.tecnico@comune.alagna.pv.it

Prot. 1849

Alagna, lì 24.6.2017

ECOENSCA

via Montello, 22
27020 - Alagna
PEC: ecoensca@legalmail.it

E,p.c.

Spett.le

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (A.R.P.A.)

Via Nino Bixio n. 13
27100 Pavia
PEC: dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia

Viale Indipendenza, 3
27100 PAVIA
PEC: protocollo@pec.ats-pavia.it

Provincia di Pavia Settore Viabilità e Tutela Ambientale

Piazza Italia n. 2 - 27100 Pavia
PEC: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato -

Viale Montegrappa 30 - 27100 Pavia
PEC: protocollo@pec.atopavia.it
PEC: r.scotti@pec.atopavia.it

ENEL distribuzione S.p.A

Macro Area Territoriale Nord Ovest
Zona di Pavia
PEC: Eneldistribuzione@pec.enel.it

E-Distribuzione-Unità Territoriale Rete Lombardia

PEC : produttori@pec.e-distribuzione.it

Ministero Svil. Economico Dip. Comunicazioni Ispettorato Territoriale Lombardia

via Cordusio, 4 - 20123 Milano
PEC: dgat.div05.isplmb@pec.mise.gov.it

Comune di Dorno

c/o Municipio
Piazza G. Bonacossa, 3 - 27020 Dorno
PEC: comune.dorno@pec.comune.dorno.pv.it

Comune di Garlasco
c/o Municipio
Piazza della Repubblica, 11 - 27020 Borgo S.Siro
PEC: protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it

Comune di Tromello
c/o Municipio
[Piazza Vittorio Veneto, 1](#) - 27020 Tromello
PEC: comune.tromello@legalmail.it

Comune di Valeggio
c/o Municipio
via V.Veneto, 12 – 27020 Valeggio

PEC: comune.valeggio@pec.regione.lombardia.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Provincia di Como, Lecco, Monza-Brianza,
Pavia, Sondrio e Varese**
Via De Amicis 11 - 20123 Milano
PEC: mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it

Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Pavia
Via Campari n. 34 - 27100 Pavia
@mail: com.prev.pavia@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), per l'installazione e all'esercizio di un impianto di Gassificazione di Biomassa Vegetale Naturale con produzione di Syngas per alimentare un motore endotermico per la produzione combinata di Energia Elettrica e Termica della Potenza Totale di 99kw elettrici lordi e 118 kw termici, Potenza Immessa 424kw da realizzarsi in comune di Alagna (PV), presso la società Ecoensca s.r.l. ai sensi del d.lgs. 387/2003, del D.M. sviluppo economico 10 settembre 2010, del D.Lgs 3 marzo 2011, n.28, della Dgr 3298, del punto a), comma 1, l'art.2 del DM 23 giugno 2016.
Comunicazione dei motivi ostativi alla conclusione favorevole del procedimento ai sensi dell'art. 10bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In riferimento alla Procedura Abilitativa Semplificata, pervenuta mediante piattaforma regionale MUTA il 3.3.2017 prot.642, per l'installazione e l'esercizio di un impianto di gassificazione di biomassa vegetale naturale con produzione di Syngas per alimentare un motore endotermico per la produzione combinata di Energia Elettrica e Termica della potenza totale di 99KW elettrici lordi e 118 kW termici, Potenza Immessa 424kW da realizzarsi in Comune di Alagna (PV), presso la società ECOENSCA s.r.l. ai sensi del D.Lgs. 387/2003, del D.M. Sviluppo Economico 10 settembre 2010, del D.Lgs 3 marzo 2011, n.28, della DGR 3298, del punto a), comma 1, l'art.2 del DM 23 GIUGNO 2016;

Premesso che in data 17.3.2017 prot. 805 si dava comunicazione di avvio del procedimento a seguito di presentazione della seguente documentazione:

- Verifica di rispetto degli indici edificatori previsti dall'art.23 delle N.T.A. del Piano di Governo del Territorio vigente;

- Relazione di calcolo strutturale da parte di un Tecnico abilitato (Deposito c.a.);
- Inserimento fotografico (render) dell'impianto all'interno dell'area;
- Costo complessivo dell'impianto , dato dalla somma del costo dell'impianto, delle opere civili e delle opere di connessione, comprensivo di IVA al fine del calcolo degli oneri istruttori.

La documentazione è stata messa a disposizione degli enti competenti in materia e chiamati ad esprimersi sull' homepage del sito web del Comune di Alagna – sezione avvisi al seguente indirizzo:

[http://www.comune.alagna.pv.it.;](http://www.comune.alagna.pv.it;)

Considerato che in data 30.3.2017 il soggetto proponente società Ecoensca srl ha presentato la documentazione integrativa richiesta dal Comune di Alagna, a seguito della quale è stata confermata la completezza formale della documentazione ed integrata la documentazione messa a disposizione sull' homepage del sito web del Comune di Alagna – sezione avvisi al seguente indirizzo:

[http://www.comune.alagna.pv.it.;](http://www.comune.alagna.pv.it;)

Dato atto che in data 29/03/2017 prot. 947 è stata data comunicazione di indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi della L.241/90 art. 14 comma 2, per il giorno 10.4.2017 ore 10.00 presso la Sala Consigliare del Comune di Alagna – via Piave, 12 - 27020 Alagna (PV), per esaminare la pratica in oggetto.

Visti i seguenti pareri pervenuti successivamente alla data di convocazione della conferenza:

- 7.4.2017 PROT. 1065 Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato, il quale chiede alla ditta di dichiarare quanto segue:
 - se dall'insediamento decadono o meno acque reflue domestiche (ad es. servizi igienici).
 - Se la Ditta ricade in una delle casistiche di cui all'art.3 del R.R. 04/06;
- In data 8.4.2017 prot. 1071 e-distribuzione SpA comunicava la non partecipazione alla Conferenza dei Servizi ma la disponibilità a collaborare.

Visto che il giorno dieci 10.4.2017, alle ore 10,00, presso la sala consigliere del Comune di Alagna si è svolta la 1a Conferenza dei Servizi a cui risultavano presenti :

- Soggetto Proponente: Sig. SCAGLIA PAOLO in qualità di amministratore della Società ECOENSCA a responsabilità limitata con sede legale in Alagna, Via Montello n. 22;
- Amministrazioni e degli Enti interessati sotto elencati, quali soggetti aventi diritto di voto:
 - Dott. Costantino Antonio A.T.S. di Pavia – in qualità di Ente strumentale di supporto tecnico in materia di igiene e sanità pubblica;
 - Dott. Montagna Enzo Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Pavia;
 - Sig. Merli Vittorio Ministero Sviluppo Economico Dip. Comunicazioni Ispettorato Territoriale Lombardia;

Dato atto che la Conferenza dei Servizi ,in considerazione di quanto emerso e le valutazioni espresse in merito alla necessità di approfondire problematiche diverse evidenziate dai soggetti intervenuti, con

particolare riferimento alla compatibilità urbanistica, veniva chiusa rinviando l'adozione della decisione conclusiva a data da destinarsi subordinatamente alla ricezione dei pareri degli enti chiamati ad esprimersi;

Vista la nota della Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese pervenuta al protocollo comunale in data 24.4.2017 n.1228 dalla quale emerge, in riferimento all'area oggetto di intervento, l'assenza di provvedimenti di tutela dal punto di vista del profilo archeologico, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 22.1.2001 s.m.i.;

Vista la richiesta di integrazione della documentazione messa a disposizione pervenuta dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia in data 4.5.2017 prot. 1324;

Valutate le integrazioni elaborate dallo studio ABC s.r.l. Fully Energetic Ideas, consulente tecnico del soggetto proponente Sig. SCAGLIA PAOLO amministratore della Società ECOENSCA a responsabilità limitata, pervenute al protocollo comunale in data 9.5.2017 n.1356 in risposta alle richieste del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia e a quanto indicato dall'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia nella nota del 7.4.2017;

Visto il parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia pervenuto al protocollo comunale in data 23.5.2017 prot. 1511 che valuta positivamente, per quanto di propria competenza, a condizione che venga dichiarata, da chi ha titolo, la compatibilità urbanistica;

Visto il Nulla Osta ai sensi dell'art.95 D.Lgs.259/03 per tubazioni metalliche e/o linee elettriche, ad esclusione delle condutture realizzate in cavi cordati ad elica e/o attestazione di conformità del gestore pervenuto in data 13.6.2017 prot. 1726 dal Ministero dello Sviluppo Economico;

Dato atto che con atto **prot. n. 1686 del 8/06/2017** è stata indetta e convocata per il giorno **15.06.2017 alle ore 10,00** presso la Sala Consigliare del Comune di Alagna – via Piave, 12 - 27020 Alagna (PV) la seconda Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90 art. 14 per gli effetti disposti dall'art. 6 comma 5 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.), per esaminare la pratica in oggetto;

Considerato che la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15.6.2017 si è conclusa acquisendo agli atti il parere sfavorevole dell'ufficio Territorio in merito alla compatibilità urbanistica, col supporto delle valutazioni legali acquisite dall'Ente ;

Richiamate e qui da intendersi integralmente ritrascritte le valutazioni sfavorevoli dell'Ufficio Territorio, allegare alla presente;

Considerato che l'accertata incompatibilità urbanistica dell'intervento osta in sé alla conclusione favorevole della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 28/2011;

Dato atto che il comma 2 dell'art.6 del D.Lgs. 28/2011 prevede infatti che: *“Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che **attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.** Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al [comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.”*

Considerato pertanto che la **PAS** presuppone l'**oggettiva compatibilità urbanistica** – edilizia dell'intervento, cui l'Amministrazione Comunale è vincolata senza ulteriori margini di valutazione discrezionale degli interessi coinvolti;

Dato atto che il Comune, nell'ambito della procedura semplificata, deve attenersi rigorosamente alle previsioni di pianificazione urbanistico - edilizia;

A seguito della disamina della natura dell'impianto e dell'accertata non compatibilità urbanistica e pertanto riscontrata l'assenza delle condizioni previste dall'art.6 del D.Lgs. 28/2011 per la conclusione favorevole della PAS

COMUNICA

ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990, l'intenzione di procedere – ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.Lgs. 3.3.2011, n. 28 - all'emanazione dell'ordine di non effettuare il proposto intervento

AVVISA CHE

- Codesta Società potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni e trasmettere eventuali documenti **entro dieci giorni dal ricevimento della presente**

- nel caso di mancata presentazione delle osservazioni nel suddetto termine, oppure ove tali osservazioni non siano ritenute idonee a superare i rilevati motivi ostativi, l'Ente procederà alla formale adozione dell'ordine di non effettuare il proposto intervento

DISPONE

- la notificazione del presente provvedimento alla società Ecoensca
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio;
- la comunicazione del presente provvedimento per conoscenza agli Enti interessati e coinvolti nel procedimento.

Si allega parere Ufficio Territorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO
Arch. Antonio Retullo





COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Cap 27020 Cod.fisc. e P.IVA 00473750180

Tel 0382818105 Fax 0382818141

e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

e-mail ufficio.tecnico@comune.alagna.pv.it

Prot.1723

Alagna, lì 13.6.2017

Oggetto: Istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), per l'installazione e l'esercizio di un impianto di Gassificazione di Biomassa Vegetale Naturale con produzione di Syngas per alimentare un motore endotermico per la produzione combinata di Energia Elettrica e Termica della Potenza Totale di 99kw elettrici lordi e 118 kw termici, Potenza Immessa 424kw da realizzarsi in comune di Alagna (PV), presso la società Ecoensca s.r.l. ai sensi del d.lgs. 387/2003, del D.M. sviluppo economico 10 settembre 2010, del D.Lgs 3 marzo 2011, n.28, della Dgr 3298, del punto a), comma 1, l'art.2 del DM 23 giugno 2016.

Parere compatibilità urbanistica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO

Premesso che

- il giorno 10.4.2017, alle ore 10,00, presso la sala consiliare del Comune di Alagna si è svolta la prima Conferenza dei Servizi sul progetto in oggetto, all'esito della quale è emersa la necessità di approfondire le diverse problematiche sollevate dai soggetti intervenute, con particolare riferimento alla compatibilità urbanistica dell'intervento;

Visto:

-il Piano di Governo del Territorio approvato con delibera del Consiglio Comunale n.5 dell'11.5.2011;

Considerato che

- la destinazione d'uso dell'area in cui verrebbe a sorgere l'impianto in progetto è "area residenziale di completamento" prevista dal Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, disciplinata dall'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione, che testualmente qualifica la zona come "periferica del tessuto urbano esistente" caratterizzata da "costruzioni con tipologia edilizia di genere monofamiliare", in cui **"è prevalente la destinazione abitativa e gli usi connessi"**;
- l'art. 19 delle stesse NTA prevede solo destinazioni d'uso **totalmente compatibili con la residenza** "quali le sole attività terziarie (v. art. 14.4 delle NTA) come servizi privati, uffici, attività artigianali di servizio, pubblici esercizi, attività di commercio al dettaglio, attività per l'assistenza sociale, la cultura, lo spettacolo e il tempo libero, ecc. e i relativi spazi accessori".
- l'intervento progettato, per le caratteristiche proprie e per la sua stessa natura è :

- qualificato nella stessa relazione tecnica generale allegata all'istanza di PAS come **"impianto di produzione di energia elettrica e calore"**;
- dimensionato per essere in grado di erogare **potenza elettrica interamente da cedere integralmente alla rete nazionale**;
- collegato **ad una serie di utenze private** per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

I caratteri distintivi sopracitati portano a **qualificare l'impianto quale attività produttiva** come descritto dall'art. 14.3 delle NTA *"spazi per impianti produttivi di natura artigianale ed industriale e commerciale compresi i locali accessori depositi e magazzini (...)"* e **non** come **"spazio tecnologico pertinenziale"** connesso all'uso residenziale come consentito dall'art.23 delle NTA all'interno dell'area oggetto di intervento.

Secondo un'accezione urbanistica consolidata, *"la pertinenza tecnologica"* si sostanzia nella realizzazione di modesti manufatti elusivamente e direttamente funzionali alle *"esigenze oggettive e necessarie della costruzione principale"*, la cui costruzione non altera in modo significativo l'assetto del territorio, ponendosi in rapporto di interdipendenza necessaria con l'opera cui accedono, senza distinguersi da essa stessa sotto i profili della dimensione, del carico urbanistico, della funzione e della valorizzazione economica.

Il previsto collegamento ad una serie di utenze private per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria è ovviamente occasionale, nient'affatto obbligato, né necessario ai fini dell'attività propria dell'impianto, pertanto non è possibile ascriverlo alla nozione di "pertinenza" connessa all'uso residenziale, essendo l'impianto connotato di una propria autonomia, individualità, sostenibilità imprenditoriale propria, e fornito di propria valorizzazione economica e produttiva, che trasforma energia in energia elettrica e la cede, godendo dei correlati benefici, alla rete nazionale.

Per quanto sopra, lo scrivente esprime **PARERE SFAVOREVOLE** in ordine alla **compatibilità urbanistica dell'intervento in progetto rispetto al vigente Piano di Governo del Territorio.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO
Arch. Antonio Petullo

